



Dipartimento Sanità

**SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI – DPF011**

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA

Responsabile del procedimento: **Paolo Torlontano** – TEL 085.7672692

Pec: dpf011@pec.regione.abruzzo.it


Peo: dpf011@regione.abruzzo.it

- Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali regionali
LORO INDIRIZZI PEC
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali regionali
LORO INDIRIZZI PEC
- Ai Direttori dei Servizi di:
o Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
o Sanità Animale
o Igiene degli Alimenti di O.A.
o Igiene degli Allevamenti e P.Z.
delle Aziende Sanitarie Locali regionali
LORO INDIRIZZI PEC
- Agli Organismi accreditati per la formazione fitofarmaci
della Regione Abruzzo
LORO INDIRIZZI PEC
- e p.c. Ai **MINISTERO della SALUTE**
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
Via G. Ribotta. 5 – 00144 ROMA
dgsan@postacert.sanita.it
- Ai Direttore del Dipartimento
per la Salute e il Welfare – SEDE
dpf@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi al rilascio/rinnovo attestati di formazione per Alimentaristi e Fitosanitari in modalità FAD – Validità

Pervengono allo scrivente servizio richieste di chiarimenti in merito alla validità dei corsi per alimentaristi rilasciati da organismi accreditati e/o in modalità FAD – E Learning come già precisato ad alcuni operatori (da ultima la nota RA 314815 del 28/10/2020), i corsi di aggiornamento/formazione effettuati in modalità FAD e E-Learning sebbene non menzionati nella DGR 463/2007 sono ritenuti validi.

Esistono due modalità per eseguire corsi on line per operatori del settore alimentare:



1) in modalità webinar o videoconferenza che è simile al corso in aula (aula virtuale). Ovviamente occorre assicurare tutte le necessarie garanzie per attuare il riconoscimento dei partecipanti e la modalità di esecuzione dei test finali. Nell'attestato è necessario specificare tale modalità. Pertanto se l'Ente è già accreditato da altre Regioni e/o dalle ASL per i corsi frontali, possono tranquillamente svolgere i corsi in videoconferenza o webinar.

2) in modalità FAD o e-learning è necessario che l'operatore sia accreditato ed inserito in un elenco delle Regioni (in attesa dell'elenco nazionale). Gli attestati rilasciati tramite la piattaforma devono contenere tutte le informazioni previste dall'allegato della DGR 463/2007 e gli estremi dell'accreditamento regionale. Gli attestati rilasciati a seguito dei corsi hanno una validità su tutto il territorio nazionale/comunitario senza obbligo di validazione delle ASL.

Nel settore dell'erogazione dei corsi è sempre più diffusa la FAD, ovvero formazione a distanza. Nello specifico ad essere preferita è la modalità e-learning che permette agli operatori del settore alimentare di provvedere alla propria formazione da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, in ogni momento della giornata. Poiché sono sorti dubbi sulla validità dei corsi online, riteniamo sia utile far chiarezza.

In Italia a livello normativo ci sono 2 importanti riferimenti:

l'ordinanza numero 1179/2010 del TAR del Lazio che ha riconosciuto la validità della formazione a distanza per l'erogazione dei corsi in materia di H.A.C.C.P. obbligatori per legge;

la sentenza numero 4290/2010 del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del TAR Lazio che, allo stato, è da intendersi definitiva a tutti gli effetti di legge;

Si può, dunque, dire che gli unici soggetti autorizzati ad erogare corsi online sono coloro che risultano accreditati presso le Regioni e/o secondo i disciplinari adottati dalle Regioni.

Ciò rende i corsi on line affidabili e validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo, in quanto conformi alle principali norme e agli standard qualitativi di alto profilo.

Tuttavia, possiamo affermare che gli attestati sono validi sull'intero territorio nazionale, anche nelle regioni che non hanno normato i corsi in modalità online, sulla base dei riferimenti normativi:

- La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

- Il Decreto Legislativo n°206/2007 con cui l'Italia recepisce la Direttiva 2005/36/CE;


- La Legge 22 maggio 2020 n. 35 che ha recepito le disposizioni COVID;

- DPCM del 24/10/2020.

In poche parole, queste norme riconoscono la validità delle qualifiche professionali e dei titoli tra gli stati membri dell'Unione Europea, questo fa sì che un titolo relativo ad una qualifica professionale (come un Attestato Haccp) erogato in una regione d'Italia con modalità da essa stabilite, non sia solamente valido all'interno della regione stessa, ma anche su tutto il territorio nazionale ed Europeo.

Cordiali saluti

Il responsabile dell'Ufficio
(Dott. Paolo Torlontano)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

